



Bruxelles, 27.3.2013
COM(2013) 155 final

2013/0084 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un particolare atto legislativo, a norma dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

La Commissione si è impegnata¹, in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione², a riesaminare alla luce dei criteri stabiliti nel trattato gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

L'obiettivo generale è la soppressione entro la fine della settima legislatura del Parlamento europeo (giugno 2014) di tutte le disposizioni contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità³ alle nuove disposizioni del TFUE, i poteri attualmente conferiti alla Commissione da tale regolamento sono stati riclassificati.

L'indagine sulle forze di lavoro (IFL) è la principale indagine sulle famiglie condotta in Europa. I suoi risultati sull'occupazione, sulla disoccupazione e sulle persone che sono al di fuori del mercato del lavoro costituiscono l'asse portante del sistema di informazioni statistiche sul mercato del lavoro nell'Unione europea. L'IFL fornisce, in particolare, gli indicatori per tre degli obiettivi chiave della strategia "Europa 2020".

Gli istituti nazionali di statistica sono incaricati di selezionare il campione, di preparare i questionari, di condurre le interviste dirette nelle famiglie e di trasmettere i risultati ad Eurostat conformemente al sistema di codifica comune.

Ogni anno l'IFL principale è integrata da un "modulo ad hoc". Mentre la parte principale dell'indagine presenta lo stesso interesse a livello nazionale ed europeo, i moduli ad hoc, che cambiano ogni anno, servono prevalentemente ad iniziative politiche europee, in particolare la strategia europea per l'occupazione, l'iniziativa faro "Youth on the Move", la strategia per la parità tra donne e uomini, l'agenda europea per l'integrazione e il pacchetto Occupazione.

Dal momento che la produzione sostenibile di dati di alta qualità dei moduli ad hoc è della massima importanza per i decisori dell'UE, si propone di integrare nel regolamento una disposizione sul finanziamento.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Sono stati consultati i direttori delle statistiche sociali e il comitato del sistema statistico europeo.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

³ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

Non è stato necessario procedere a una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Gli obiettivi della presente proposta sono i seguenti:

i) modificare il regolamento (CE) n. 577/98 al fine di adeguarlo al nuovo contesto istituzionale. In particolare si tratta di individuare i poteri di cui dispone la Commissione e determinare la procedura adeguata per l'adozione di misure sulla base di tali poteri.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 577/98. Essa può, in particolare, decidere, mediante atti delegati, il contenuto dei moduli ad hoc, le definizioni e l'eventuale adeguamento dell'elenco delle variabili dell'indagine reso necessario dall'evoluzione delle tecniche e dei concetti. Può inoltre adottare, mediante atti delegati, l'elenco delle variabili strutturali, comprese le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini. La Commissione deve assicurare che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore onere amministrativo per gli Stati membri e le unità rispondenti.

Affinché siano garantite condizioni uniformi per la trasmissione delle informazioni statistiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione, in particolare tramite l'adozione di norme di revisione, la codifica delle variabili e l'elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa, in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011;

ii) consentire alla Commissione di prevedere un contributo finanziario. La proposta tiene conto del ruolo importante che i moduli ad hoc dell'indagine sulle forze di lavoro rivestono a sostegno delle politiche dell'Unione. Tale contributo dell'Unione al finanziamento della loro attuazione è proposto nel quadro di procedure di concessione di sovvenzioni, senza inviti a presentare proposte. Le sovvenzioni devono essere concesse agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁴. Al fine di consentire una significativa semplificazione delle procedure amministrative e una riduzione sensibile del rischio di errore legato alla gestione delle sovvenzioni, può essere proposto il ricorso a somme forfettarie ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

- **Base giuridica**

Articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio è illustrata nella scheda finanziaria.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda una materia che interessa lo Spazio economico europeo e deve quindi essere ad esso esteso.

⁴ GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è necessario conformare alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE i poteri e le competenze conferiti alla Commissione.
- (2) La Commissione si è impegnata⁵, in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁶, a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.
- (3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di particolari atti legislativi, segnatamente per tenere conto degli sviluppi tecnici, sociali ed economici, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE. La Commissione deve garantire che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per le unità rispondenti.
- (4) Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità⁷, contiene riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo; è opportuno pertanto riesaminarlo alla luce dei criteri stabiliti nel trattato.
- (5) Alla Commissione dovrebbe conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 577/98 per quanto concerne il contenuto dei moduli

⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁷ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

ad hoc, le definizioni e qualsiasi adeguamento dell'elenco delle variabili dell'indagine reso necessario dall'evoluzione delle tecniche e dei concetti. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di decidere l'elenco delle variabili strutturali, comprese le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini.

- (6) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (7) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (8) Dato il ruolo importante che i moduli ad hoc dell'indagine sulle forze di lavoro rivestono a sostegno delle politiche dell'Unione, un contributo dell'Unione al finanziamento della loro attuazione è proposto nel quadro di procedure di concessione delle sovvenzioni, senza inviti a presentare proposte. Le sovvenzioni sono concesse agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁸. Le sovvenzioni previste per la realizzazione delle indagini sulle forze di lavoro possono essere concesse nella forma di somme forfetarie. In tale contesto, l'impiego di somme forfetarie dovrebbe costituire uno degli strumenti principali per semplificare la gestione delle sovvenzioni.
- (9) In deroga all'articolo 126, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁹, tenuto conto dei maggiori oneri amministrativi legati alla raccolta di informazioni supplementari ai fini dell'indagine sulle forze di lavoro da cui è possibile ricavare gli indicatori per tre degli obiettivi chiave della strategia "Europa 2020", è necessario cofinanziare i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali, anche se l'autorità pubblica interessata avrebbe realizzato l'azione sostenuta anche senza una sovvenzione dell'Unione europea.
- (10) Nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE, stabilire norme al riguardo nel regolamento (CE) n. 577/98. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (11) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 577/98,

⁸ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁹ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/98 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 *quater*, riguardo alle definizioni ed ad ogni eventuale adeguamento dell'elenco delle variabili dell'indagine reso necessario dall'evoluzione delle tecniche e dei concetti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 *quater*, riguardo ad un elenco di variabili, di seguito "variabili strutturali", comprese le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini, nell'ambito delle caratteristiche dell'indagine specificate al paragrafo 1, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme di revisione, la codifica delle variabili, l'elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2."

b) Il paragrafo 4 è soppresso.

2) Sono inseriti i seguenti articoli 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater*:

"Articolo 7 bis

Moduli ad hoc

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 *quater* riguardo ad un ulteriore insieme di variabili, di seguito "modulo ad hoc", al fine di completare le informazioni richieste all'articolo 4, paragrafo 1, compresi il tema, il periodo di riferimento, la dimensione del campione (pari o inferiore a quella prevista all'articolo 3) nonché i termini di trasmissione dei risultati (eventualmente diversi da quelli indicati all'articolo 6).

2. L'elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere nel quadro di un modulo ad hoc è stabilito almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento previsto per tale modulo. La dimensione di un modulo ad hoc è limitata a undici variabili.

Articolo 7 ter

Disposizioni relative al finanziamento

L'Unione può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e ad altre autorità nazionali designate come beneficiari all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per l'attuazione dei moduli ad hoc di cui all'articolo 7 *bis*, in conformità dell'articolo X del regolamento (UE) n. XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale¹⁰ [COM(2011) 609 definitivo].

¹⁰ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 7 quater
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 7 *bis*, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 7 *bis*, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (*Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation*).

4. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 7 *bis*, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 7 *bis*, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

3) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 577/98, ove esse siano state avviate ma non siano state completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO (UE) N. .../.... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹¹

3403 – Produzione di informazioni statistiche

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹²**
- La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Programma statistico comunitario 2008-2012, titolo VIII "Occupazione".

Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017¹³, sezione 3.2 "Europa dei cittadini".

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Obiettivo specifico 1- produzione di dati

Attività ABM/ABB interessate

3403 – Produzione di informazioni statistiche

¹¹ ABM: *Activity Based Management* (gestione per attività) – ABB: *Activity Based Budgeting* (bilancio per attività).

¹² A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

¹³ GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Raccogliere informazioni statistiche su temi specifici legati al mercato del lavoro e attinenti ad iniziative politiche dell'UE (un tema diverso per ogni anno, su proposta dei decisori politici; ad esempio, nel 2010 sono stati raccolti dati relativi alla conciliazione tra vita familiare e professionale, nel 2011 sulla posizione delle persone disabili sul mercato del lavoro, e nel 2012 sul passaggio dal lavoro alla pensione).

Data la possibilità di incrociare tali informazioni con le variabili raccolte regolarmente nella parte principale dell'indagine sulle forze di lavoro (IFL), l'iniziativa fornirà dati statistici comparabili per la formulazione e la valutazione di iniziative specifiche dell'UE legate al mercato del lavoro.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

La Commissione (Eurostat) definisce le linee guida comuni del Sistema statistico europeo per l'applicazione dei moduli ad hoc dell'IFL. La qualità dei dati statistici sarà assicurata da controlli specifici della dimensione del campione minimo.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Indicatori comparabili relativi al tema specifico del modulo pubblicato (un tema diverso per ogni anno).

Pubblicazioni speciali per la comunicazione dei risultati.

Microdati diffusi alla comunità scientifica.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Comparabilità dei risultati a livello dell'UE su iniziative specifiche dell'UE, necessaria ai fini dell'elaborazione delle politiche.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Solo un atto giuridico associato ad un sostegno finanziario dell'Unione può assicurare la partecipazione di tutti gli Stati membri, essenziale ai fini dell'utilità dei dati per l'elaborazione delle politiche.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Trattandosi di un modulo accluso all'IFL, i dati ottenuti grazie ad esso saranno compatibili con l'IFL e utilizzabili contestualmente ad essa, contribuendo quindi a migliorarne i risultati.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista¹⁴

X **Gestione centralizzata diretta** a opera della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi istituiti dalle Comunità¹⁵

– organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La raccolta dei dati sarà cofinanziata dall'UE con sovvenzioni agli Istituti nazionali di statistica (tutti organismi pubblici) eventualmente sotto forma di somme forfettarie, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

¹⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹⁵ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Presentazione di relazioni regolari e dettagliate sulla qualità dell'esecuzione, conformemente alle norme specifiche di Eurostat.

I beneficiari delle sovvenzioni devono comunicare i dati raccolti ed elaborare la corrispondente relazione sulla qualità.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Modalità di gestione diretta = rischi intrinseci limitati alla gestione delle sovvenzioni.

2.2.2. Modalità di controllo previste

L'uso di una forma semplificata di sovvenzione può ridurre il rischio di errori.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Tutti i potenziali beneficiari delle sovvenzioni sono organismi pubblici (Istituti nazionali di statistica). Si tratta di sovvenzioni senza invito a presentare proposte. Sono attuate procedure di controllo, adattate a tali procedure specifiche di sovvenzione, che includono analisi *ex ante* ed *ex post* della gestione delle sovvenzioni.

Tramite il ricorso a somme forfettarie, conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento finanziario, si riduce sostanzialmente il rischio di errori di gestione delle sovvenzioni semplificando notevolmente detta gestione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (16)	di paesi EFTA ¹⁷	di paesi candidati ¹⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i>), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./No n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	RUBRICA 1: Crescita intelligente e inclusiva	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i>), del regolamento finanziario
1a	<u>04 03 02 01 XX</u> PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale e sociale dell'Unione e della sua legislazione in materia di condizioni di lavoro	Diss.	SÌ	SÌ	NO	NO

¹⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁸ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	RUBRICA 1: Crescita intelligente e inclusiva
--	---------------	---

DG EMPL			Anno N ¹⁹ 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)	2	2	2	2	2	2	2	14
	Pagamenti	(2)	0,8	0,8	2	2	2	2	2	11,6
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁰										
Numero della linea di bilancio 29.010405		(3)	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,329
TOTALE degli stanziamenti per la DG EMPL	Impegni	=1+1a +3	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	14,329
	Pagamenti	=2+2a +3	0,847	0,847	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	11,929

Nota: Questo calcolo presuppone un prefinanziamento del 40% nell'anno N e un pagamento finale del 60% nell'anno N + 2.

¹⁹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	Spese amministrative
--	----------	----------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	TOTALE
DG ESTAT									
• Risorse umane		0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	1,559
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG ESTAT	Stanziamenti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	15,890
	Pagamenti	1,070	1,070	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	13,490

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	TOTALE								
	RISULTATI																	
	Tipo di risultato ²¹	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale		
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²² ...			Fornire statistiche di qualità su settori chiave della politica sociale															
Numero di record	Micro-dati dell'ind	3,4 EU R/reco rd	580 905	2	580 905	2	580 905	2	580 905	2	580 905	2	58 09 05	2	580 905	2	4 066 336	14
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1			580 905	2	580 905	2	580 905	2	580 905	2	580 905	2	58 09 05	2	580 905	2	4 066 336	14
COSTO TOTALE			580 905	2	580 905	2	580 905	2	580 905	2	580 905	2	58 09 05	2	580 905	2	4 066 336	14

²¹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di chilometri di strada costruiti ecc.).

²² Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	TOTALE
--	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	1,559
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5²³ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,328
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	1,887
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

²³

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Sima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
29 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁴							
29 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
29 01 04 05 ²⁵	- in sede ²⁶	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e SNE – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e SNE – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Compiti svolti dai funzionari: - lavori metodologici per la corretta definizione dell'indagine - lavoro informatico per il ricevimento, la convalida e il trattamento dei dati - analisi e pubblicazione dei dati e assistenza agli utilizzatori
--------------------------------	---

²⁴ AC = agente contrattuale; AL = Agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("*intérimaire*"); JED = giovane esperto in delegazione ("*jeune expert en délégation*").

²⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²⁶ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Personale esterno	<ul style="list-style-type: none">- Compiti svolti dagli END- lavori metodologici per la corretta definizione dell'indagine
-------------------	--

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Non applicabile

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²⁷.

Non applicabile

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	6,02
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	6,02

Nota: tali importi sono stimati sulla base dei costi storici, quando 2 milioni di EUR finanziavano il 70% dei costi. Di conseguenza, era necessaria una partecipazione di 0,86 milioni di EUR da parte di terzi. L'assenza di profitto è assicurata mediante un adeguato calcolo *ex ante* delle somme forfettarie per ciascun beneficiario (ossia ogni Stato membro).

²⁷ Cfr. i punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁸						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non applicabile

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Non applicabile

²⁸

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero) indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.